



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Fabrizio NICEFORO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>5</b>	<b>04/03/2026</b>	<b>309</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Oggetto:

*Acquiescenza alla sentenza del T.A.R. Campania Sez. I, n. 691/26 del 02/02/26, notificata il 16/02/26, pronunciata sul ricorso proposto da Navigazione Libera del Golfo s.r.l. c/ Regioni Campania, SE.RE.MAR srl, Sorrentino Lines SRL ed altri. Pratica n. 747/25.*

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- che, con ricorso introduttivo notificato alla Regione Campania in data 03/02/25 e successivi motivi aggiunti notificati, rispettivamente il 14/04/25 e il 27/06/25, la società Navigazione Libera del Golfo s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonino Di Martino ed Emiliostefano Marzuillo, ha adito il TAR Campania per l'annullamento, previa sospensione, quanto al ricorso introduttivo, del Decreto Dirigenziale n. 131 del 30/12/24, adottato dalla Direzione Generale della Giunta Regionale della Campania, Ufficio 8, ad oggetto "*Quadro accosti. Avvio procedura di interpello semestrale. DGR n. 540/2024*"; quanto ai primi motivi aggiunti, per l'annullamento delle autorizzazioni marittime annuali n. PG 2024-0576706 del 4 dicembre 2024 (Se-Re-Mar. s.r.l.) e n. PG 2024-0562143 del 27 novembre 2024 (Sorrento Lines s.r.l); quanto ai secondi motivi aggiunti, per l'annullamento e per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento (artt. 31 e 117 c.p.a.) serbato dalla Regione Campania sull'istanza acquisita al prot. 181247 dell'08/04/25; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;

- che il T.A.R. Campania, Sez. I, con sentenza n. 691/26 del 02/02/26, notificata il 16/02/26, ha accolto in parte il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e, per l'effetto, ha annullato gli atti impugnati limitatamente al punto in cui, per le imbarcazioni delle controinteressate, prevedono un intervallo degli attracchi inferiore a dieci minuti; ha accolto i secondi motivi aggiunti, e per l'effetto ha ordinato alla Regione Campania di provvedere sulla diffida di parte ricorrente prot. 181247 dell'08/04/25;

### VISTE

- la nota prot. n. 0091148 del 04/02/26 con la quale il difensore della Regione Campania propende per la non impugnazione della sentenza in oggetto;

- la nota prot. 0163545 del 27/02/26 con la quale l' U.O.S. Attività e interventi connessi alla mobilità marittima 211.03.02 comunica che si è proceduti ad ottemperare la citata sentenza;

### RITENUTO

- quindi, di prestare acquiescenza alla sentenza n. 691/26 del 02/02/26, notificata il 16/02/26, resa dal T.A.R. Campania, Sez. I;

### VISTI

- gli artt. 51 e 66 dello Statuto Regionale

Su proposta del Dirigente U.O.S. sentito il Dirigente di Settore

## **D E C R E T A**

- di prestare acquiescenza, per le ragioni in premessa specificate, alla sentenza del T.A.R. Campania Sez. I , n. 691/26 del 02/02/26, notificata il 16/02/26, pronunciata sul ricorso proposto da Navigazione Libera del Golfo s.r.l. c/ Regioni Campania, SE.RE.MAR srl, Sorrentino Lines SRL ed altri;

- di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Generale per la mobilità 211.00 della Regione Campania.

Vicario del Direttore Generale (ex. art. 12 L.R. 6/2024) Fabrizio NICEFORO

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*